



GUN 12/2023

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 23.05.2023 perveniva, a questo organo di giustizia referto relativo alla gara denominata "24° Campionato Italiano a squadre" svoltosi ad Alcamo dal 18 al maggio 2023, in cui venivano denunciati fatti avvenuti alla predetta manifestazione sportiva e degni di segnalazione a questo Organo di Giustizia;
- nella predetta segnalazione si indicava che "[omissis] l'arbitro consegnava in direzione di gara il foglio partita registrando il forfait per la assenza dell'atleta Grasso Giuseppe (n° tessera FB65A866) senza darne nessuna comunicazione rendendosi irreperibile [omissis]".

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale";



- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico"*;
- l'art. 25 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: *"[omissis] l'Atleta che, iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo, è soggetto alla sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisti [omissis] La sanzione è aumentata qualora l'Atleta 1) non abbia tempestivamente avvisato l'Organizzatore o il Direttore di Gara [omissis]"*;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Unico Nazionale ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla Gara denominata "24° Campionato Italiano a squadre" svoltosi ad Alcamo dal 18 al maggio 2023, così come chiaramente riportate nella segnalazione, denunciano un comportamento non tollerabile dell'Atleta tesserato alla FISB.





Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore GRASSO Giuseppe durante la competizione sportiva nonché poco consoni ad atleti iscritti ad una federazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta GRASSO Giuseppe nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta GRASSO Giuseppe ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché alla violazione dell'art. 25 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore GRASSO Giuseppe.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 25 - 44 - 45 del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore GRASSO Giuseppe al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.



Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato GRASSO Giuseppe la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione; Ai sensi dell'art. 44.8 del Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta GRASSO Giuseppe nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta GRASSO Giuseppe di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 200,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati al predetto atleta, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con





eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato GRASSO Giuseppe ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 13 luglio 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

